



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Firenze
Sezione Lavoro

composta dai magistrati

dott. Fausto Nisticò
dott. Vincenzo Nuvoli
dott.ssa Elisabetta Tarquini

presidente
consigliere
consigliera rel.

all'udienza del 6.10.2015 con motivazione contestuale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. RG. 931/2014

promossa

da Aufiero Rosa, Ferretti Andrea, Mascia Vittoria - appellanti-
Avv. ti Fabio Rusconi e Giampaolo Barone

contro

Trenitalia s.p.a. - appellante incidentale -
Avv. Pier Luigi Giannelli

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 529/2014 del Tribunale di Firenze
giudice del lavoro, pubblicata il 27.5.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato l'8.6.2011 Rosa Aufiero, Andrea Ferretti e Vittoria Mascia convenivano davanti al Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, Trenitalia s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento di varie somme che essi pretendevano per diversi titoli retributivi maturati alle dipendenze della società Pietro Mazzoni Ambiente s.p.a. e che rivendicavano in confronto della convenuta quale committente di Pietro Mazzoni nell'appalto nel quale la loro prestazione sarebbe stata impiegata, in forza della responsabilità solidale di cui all'art. 29 c. 2 del D.lgs. 276/2003.

Più specificamente tutti gli odierni appellanti assumevano di essere creditori di Trenitalia, quale coobbligata della loro datrice di lavoro debitrice principale, del TFR, di vari ratei di mensilità supplementari, dell'importo dei permessi non goduti, dell'indennità sostitutiva del preavviso e della relativa incidenza sul TFR, somme tutte dovute da Pietro Mazzone e che i lavoratori quantificavano specificamente, chiedendo altresì la condanna di Trenitalia a regolarizzarne la posizione previdenziale.

Il solo Ferretti allegava altresì di essere stato dipendente di Bucalossi Ferroviaria, società appaltatrice di RFI, dal novembre 2002 fino al 1° 2.2006 quando era transitato alle dipendenze di Mazzone e addetto all'appalto Trenitalia.

Ancora affermava il ricorrente di essere stato richiesto, alle dipendenze di Bucalossi, di mansioni di capo piazzale, figura professionale inquadrata nel livello E del CCNL attività ferroviarie, a partire dal 1.1.2006 a norma dell'art. 4 punto 4 dell'accordo di confluenza del CCNL per i lavoratori addetti alle imprese fornitrici di servizi alle aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario (già applicato da Bucalossi) in quelle delle attività ferroviarie.

In contrario Mazzone, pur applicando il CCNL attività ferroviarie ed avendo espressamente riconosciuto il diritto di Ferretti al livello E almeno dal giugno 2006, avrebbe non di meno ommesso di attribuirgli il dovuto inquadramento, collocandolo nel livello F2 fino all'ottobre 2008.

Il lavoratore rivendicava quindi in confronto di Trenitalia, ancora in ragione dell'obbligo solidale di cui all'art. 29 del D.L.vo 276/2003, le differenze tra il trattamento retributivo che affermava essergli dovuto fin dal 1° 1.2006 o in ipotesi dal 1° 6.2006, e quello in effetto attribuitogli da Pietro Mazzone fino all'ottobre 2008, differenze che pure quantificava e che chiedeva Trenitalia fosse condannata a corrispondergli.

Si costituiva davanti al primo giudice Trenitalia assumendo in primis l'inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003 agli appalti da essa commessi, in quanto soggetti invece a quella contenuta nel D.Lgs. 163/2006 (codice degli appalti pubblici), in difetto argomentando variamente l'illegittimità costituzionale del citato art. 29.

Ancora deduceva il difetto di prova del fatto costitutivo del diritto vantato dagli attori e rappresentato dall'impiego della loro prestazione in appalti riferibili ad essa società, e comunque l'inammissibilità delle domande quanto alla frazione riferibile al TFR, non essendovi prova in atti della mancata destinazione della stessa ad un fondo di previdenza integrativa.

La difesa della società argomentava in ulteriore ipotesi, l'erroneità della somma richiesta, potendo farsi questione della responsabilità di Trenitalia solo quanto ai crediti retributivi dei lavoratori maturati nel corso dell'appalto, mentre nella specie sarebbero state pretese anche somme riferibili a periodi anteriori. In ogni caso nulla sarebbe spettato agli attori a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, per avere la stessa natura risarcitoria.

Infine per il caso fosse ritenuto il suo obbligo di corrispondere alcunché ai ricorrenti la società convenuta di fronte al primo giudice chiedeva disporsi la chiamata

in causa di Pietro Mazzone (nelle more posta in amministrazione straordinaria e poi fallita) ed affermava il proprio diritto di surrogarsi nei diritti dei lavoratori verso il Fondo di garanzia costituito presso l'INPS ex art. 2 della L. 297/1982, chiedendo a tal fine di essere autorizzato anche alla chiamata in causa dell'Istituto.

Fallito il tentativo di conciliazione, il primo giudice respingeva l'istanza di estensione del contraddittorio e, escussi alcuni dei testi indotti dalle parti, con la sentenza impugnata respingeva tutte le domande di Mascia e Aufiero, nonché quelle avanzate da Ferretti e relative alle differenze di retribuzione derivanti dal superiore inquadramento assunto come dovuto, e condannava Trenitalia a corrispondere all'odierno appellante i ratei delle mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva del preavviso che quantificava in € 78,05 in luogo dei € 4.683,00 rivendicati in ricorso.

In motivazione il giudice del lavoro di Firenze argomentava l'applicabilità nella specie della solidarietà passiva di cui all'art. 29 del D.L.vo 276/2003, ma riteneva in fatto indimostrata l'adibizione di Mascia e Aufiero a mansioni rientranti nell'appalto tra la loro datrice di lavoro Pietro Mazzone e Trenitalia.

Quanto alla posizione di Ferretti assumeva invece essere stata raggiunta la prova dell'impiego della sua prestazione in un appalto Trenitalia, mentre nulla avrebbe potuto pretendere l'odierno appellante in dipendenza del dedotto errato inquadramento per non avere svolto la relativa domanda in confronto del datore di lavoro obbligato principale.

I lavoratori hanno impugnato la decisione davanti a questa Corte argomentando:

- 1) tutti in primis variamente l'applicabilità nella specie della solidarietà passiva ex lege 276/2003, che non sarebbe esclusa dalla soggezione dei contratti di appalto tra Trenitalia e Mazzone alla disciplina dettata dal codice degli appalti pubblici;
- 2) Mascia e Aufiero l'erroneità della decisione del primo giudice di non indagare in ordine all'effettività dell'impiego della loro prestazione in appalti Trenitalia, adibizione che sarebbe stata dimostrata ove ammessa la prova da loro richiesta e per la quale hanno insistito;
- 3) Ferretti l'erroneità della decisione di primo grado quanto alla quantificazione dell'indennità di preavviso a lui dovuta;
- 4) ancora Ferretti il suo diritto alle differenze retributive che assume spettargli in conseguenza dell'inquadramento nel livello E che avrebbe dovuto essergli attribuito dalla sua datrice di lavoro fin dal gennaio 2006. Sul punto l'appellante ha argomentato più specificamente l'ammissibilità nella specie di un accertamento incidentale di tale diritto in confronto dell'obbligata solidale Trenitalia, limitando in tal senso la domanda di accertamento. Quanto a quella di condanna ha insistito nella domanda di ipotesi nella sua interezza, mentre ha dichiarato di limitare la decorrenza delle differenze retributive pretese in tesi al 1° 2.2006 (data della sua assunzione da parte di Mazzone).

Per questi motivi gli appellanti hanno concluso per la parziale riforma della sentenza

impugnata, chiedendo a questa Corte di accertare anche in via incidentale la responsabilità solidale di Trenitalia ex art. 29 del D.Lvo 276/2003 per i crediti da loro maturati alle dipendenze di Pietro Mazzoni s.p.a. e di condannare l'appellata a corrispondere a Mascia e Aufiero quanto loro dovuto da Pietro Mazzoni a titolo di ratei di mensilità supplementari, permessi non goduti e indennità sostitutiva del preavviso (in tal senso limitando le attrici l'originaria domanda avente ad oggetto anche il TFR) ed a Ferretti l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura rivendicata in primo grado e le differenze retributive dovutogli in conseguenza dell'inquadramento spettantegli, con decorrenza in tesi dal 1°2.2006, in ipotesi dal 1°6.2006 (anche Ferretti limitando nel senso appena detto le domande svolte in primo grado).

Si è costituita in questo grado Trenitalia, per resistere svolgendo altresì appello incidentale, a sostegno del quale ha argomentato in primo luogo l'inapplicabilità nella specie della solidarietà ex art. 29 del D.Lvo 276/2006, che sarebbe incompatibile con la disciplina degli appalti pubblici, e comunque nella specie il difetto di prova dell'adibizione anche di Ferretti ad appalti Trenitalia.

Ha altresì replicato agli argomenti spesi dagli appellanti principali, assumendo la correttezza della decisione di primo grado di escludere la prova costituenda richiesta da Mascia e Aufiero relativamente all'impiego della loro prestazione in appalti Trenitalia, per essere il capitolato inidoneo a dare dimostrazione del "nesso di causalità tra la mansione svolta e l'oggetto dello specifico contratto di appalto dedotto in giudizio" (così pag. 19 della memoria di costituzione di Trenitalia).

Quanto all'appello principale svolto da Ferretti in relazione alla misura dell'indennità sostitutiva del preavviso liquidatagli dal Tribunale, la società, pur riconoscendo essere frutto della quantificazione di un errore materiale del primo giudice, ha tuttavia argomentato l'insussistenza nell'an del diritto dell'appellante a detto emolumento, già in ragione dei motivi svolti nell'appello incidentale e comunque attesa la sua natura risarcitoria, che sarebbe valsa ad escluderlo dal novero dei crediti retributivi dei dipendenti dell'appaltatore in ipotesi inclusi nella garanzia ex lege 276/2003. Ha altresì contestato esservi alcuna prova in atti dell'avvenuta risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro tra Ferretti e Mazzoni.

In merito infine alle censure mosse da Ferretti alla decisione di primo grado relativamente alle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento da lui rivendicato, l'appellata ha argomentato la correttezza della decisione di primo grado, assumendo processualmente necessaria la presenza in giudizio dell'obbligato principale datore di lavoro e comunque escluso dall'istruttoria espletata che l'appellante avesse svolto le mansioni oggetto della qualifica rivendicata nell'ambito di un appalto Trenitalia.

Ha concluso per la reiezione dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata per l'accoglimento di quello incidentale e per il conseguente rigetto di ogni domanda degli appellanti principali.

Così riassunta la presente vicenda processuale e le ragioni delle parti, nel merito deve esaminarsi innanzi tutto il primo motivo dell'appello incidentale, relativo alla

dedotta inapplicabilità a Trenitalia già in astratto della solidarietà passiva ex art. 29 D.Lvo 276/2003, per il suo carattere eventualmente assorbente ai fini del decidere di ogni altra questione posta dai litiganti.

Il motivo è infondato, pur essendo incontroverso che il contratto di appalto tra Trenitalia e Pietro Mazzoni sia stato concluso e regolato sulla base della disciplina dettata dal codice degli appalti pubblici.

Sul punto non ignora il Collegio la recente decisione della Corte di Cassazione secondo cui *"per i contratti pubblici di appalto relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni o dei contributi dovuti al personale dipendente dall'esecutore o dal subappaltatore, o dai soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, cosiddetto "codice degli appalti pubblici", i lavoratori devono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dagli artt. 4 e 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto codice). Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 29, comma 2, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, mentre, ove i lavoratori non si siano avvalsi della disciplina speciale, resta possibile far ricorso, in via residuale, alla tutela di cui all'art. 1676 cod. civ., che è applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni"* (così il principio di diritto reso da Cass. 15432/14).

Pare tuttavia a questa Corte che il precedente si attagli, per i riferimenti dai quali argomenta il decisorio, ai soli committenti pubbliche amministrazioni.

Ciò vale in primo luogo quanto al richiamo contenuto nella pronuncia allo *jus superveniens* rappresentato dall'art. 9 co. 1 d.l. 76/13, a norma del quale: *"Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni [...] non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]"*.

In contrario, proprio l'espressa limitazione, operata dalla novella della deroga alla solidarietà ex art. 29, alle sole *"pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* costituisce un forte argomento a sostegno dell'opposta soluzione ermeneutica che ritiene invece l'applicazione della disciplina contenuta nel D.Lvo 276/2003 ai contraenti privati pur altrimenti soggetti alla disciplina degli appalti pubblici contenuta nel D.Lvo 163/2006.

E merita sul punto aggiungere come l'esclusione generalizzata degli appalti pubblici dall'ambito applicativo dell'art. 29 co. 2 D. lvo. 276/2003 non sia stata prevista, non solo dal D.Lvo. 163/06 (pur successivo alla disciplina di cui al D.Lvo 276/2003), ma neppure dagli ulteriori interventi legislativi che hanno interessato l'art. 29 - anche allo specifico fine di circoscriverne l'operatività - intervenuti quando il codice era già in vigore (l. 296/06, d.l. 5/12 conv. in l. 35/12, l. 92/12, fino al già citato d.l. 76/13 conv. in l. 99/13).

Ancora ad avviso di questa Corte non può trascurarsi come la disciplina regolamentare contenuta nel D.P.R. 207/2010 (portante il regolamento di esecuzione

del codice degli appalti pubblici), pure richiamata dalla Corte di legittimità a fondamento della decisione di cui si dice, non trovi integrale applicazione a tutti i soggetti pure tenuti alla selezione dei rispettivi contraenti con le modalità previste dal codice medesimo.

E' infatti l'art. 5 del D.Lvo 163/2006 a prevedere espressamente che con detto regolamento "lo Stato detti ... la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali" mentre in relazione "ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato" la disciplina del regolamento è destinata ad operare "limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3". Disposizione quest'ultima che fa riferimento "alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso", ma non ai profili delle tutele apprestate in favore dei terzi, nella specie dipendenti dell'appaltatore (invece altrimenti disciplinati dal regolamento a norma del quinto comma lett. r dell'art. 5 del codice).

Così che deve ritenersi che, quanto alle amministrazioni diverse da quelle statali, l'esclusione dalla solidarietà passiva dell'art. 29 D.Lvo 276/2003 derivi non dalle previsioni del codice degli appalti, quanto piuttosto dall'espresso divieto già contenuto nell'art. 1 comma 2 del D.Lvo 276/2003 e ribadito dall'art. 9 co. 1 d.l. 76/13.

D'altro canto, come correttamente argomentato dalla difesa degli appellanti principali, l'estensione delle norme del regolamento in punto di "intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore" a soggetti, quali le imprese private comunque soggette alla disciplina del codice degli appalti, ma il cui agire non sia, come invece quello della pubblica amministrazione, necessariamente funzionalizzato, esporrebbe la disciplina de qua a serie criticità.

Il regolamento prevede infatti all'art. 5 un "intervento sostitutivo" della stazione appaltante a fronte di inadempienze dell'appaltatore a crediti retributivi dei propri dipendenti solo facoltativo, così che appare arduo individuare un criterio obiettivo di valutazione della legittimità di una simile discrezionalità laddove essa sia esercitata da un datore di lavoro privato (per quanto soggetto al codice degli appalti), essa evidentemente non potendo essere governata dai principi di imparzialità e buona amministrazione.

Tutti questi argomenti militano allora per l'applicabilità della solidarietà di cui all'art. 29 del D.Lvo 276/2003 anche alle imprese private soggette alla disciplina del codice degli appalti, quale è pacifico essere Trenitalia.

Il primo motivo dell'appello incidentale deve essere quindi respinto.

Devono invece dirsi fondati il primo e il secondo motivo dell'appello principale svolto da Mascia, Anfiero e Ferretti per avere gli appellanti, ad avviso del Collegio, dato piena prova di essere titolari di crediti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 29 del D.Lvo 276/2003, in quanto maturati nel corso di un appalto tra la loro datrice di lavoro (Pietro Mazzoni Ambiente s.p.a.) e Trenitalia e in dipendenza dell'esecuzione di una prestazione impiegata in quell'appalto.

Ed invero quanto all'esistenza, durata e alla natura di rapporto di lavoro subordinato delle relazioni negoziali già in essere tra gli appellanti e Pietro Mazzoni esse risultano dai modelli CUD per l'anno 2010 e dalle buste paga emesse da Pietro Mazzoni (che attestano l'assunzione degli appellanti il 1°.2.2006 in esito ad un cambio appalto; cfr. sul punto anche il doc. 2 del fascicolo di primo grado degli odierni appellanti, mentre la cessazione degli stessi rapporti al 28.2.2010 deve desumersi dalle comunicazioni docc. 4,5,6 sempre del fascicolo di primo grado degli appellanti, al cui contenuto Trenitalia non muove alcuna specifica contestazione).

Né può farsi questione dell'attendibilità di tali documenti anche nel presente procedimento (pur essendo Trenitalia estranea ai rapporti di lavoro), trattandosi di documentazione formata obbligatoriamente dal datore di lavoro e specificamente diretta ad attestarne le obbligazioni verso i dipendenti anche in confronto di terzi, soggetti pubblici e privati.

Pacifica e comunque documentata l'esistenza di un contratto di appalto di servizi tra Trenitalia e Pietro Mazzoni per la durata dei detti rapporti di lavoro (ancora i citati docc. 2,4,5,6 del fascicolo di primo grado degli appellanti), quanto poi all'effettività dell'impiego della prestazione degli appellanti in detti appalti, essa, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, deve dirsi provata già sulla base della documentazione in atti, letta alla luce delle rispettive contestazioni dei litiganti (così che appare superflua ogni ulteriore indagine istruttoria).

Ed invero è il contratto già in essere tra Trenitalia e Mazzoni, prodotto dalla stessa difesa dell'appellata (suo doc. 3 del fascicolo di primo grado) a prevedere espressamente all'art 16 di pag. 23 l'obbligo dell'appaltatore di comunicare al "responsabile di impianto Trenitalia l'elenco giornaliero del personale impiegato nell'esecuzione dei servizi, con riferimento a ciascun specifico impianto e con indicazione dei rispettivi orari di servizi". Così che non può dubitarsi della possibilità di Trenitalia di avere esatta conoscenza dei lavoratori dipendenti di terzi effettivamente impiegati nella propria organizzazione produttiva, con ogni conseguenza quanto al suo onere di specifica contestazione in giudizio, a fronte delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio davanti al Tribunale.

In difetto di una tale specifica contestazione, deve quindi ritenersi senz'altro dimostrato avere gli appellanti maturato alle dipendenze di Pietro Mazzoni, quale corrispettivo di prestazioni impiegate nell'appalto Trenitalia documentato in atti, gli

importi da loro rivendicati a titolo di mensilità supplementari, indennità sostitutiva dei permessi non goduti e indennità sostitutiva del preavviso (quanto a Mascia e Aufiero) e alla sola indennità sostitutiva del preavviso quanto a Ferretti, voce quest'ultima la cui debenza da parte della debitrice principale pure deve dirsi provata per non avere Trenitalia mai contestato in primo grado le modalità di cessazione dei rapporti di lavoro degli odierni appellanti con Pietro Mazzoni.

Tutti i detti crediti devono poi dirsi assistiti dalla garanzia della solidarietà tra committente ed appaltatore di cui all'art. 29 del D.Lvo 276/2003.

Indubitabile una tale conclusione per i ratei di mensilità supplementari e i permessi non goduti in quanto voci retributive comunque corrispettive di una prestazione effettivamente prestata dai lavoratori, non diversamente deve dirsi per l'indennità sostitutiva del preavviso, la cui natura è, non risarcitoria di un pregiudizio *injuria datum* (per essere il pagamento dell'indennità in luogo del preavviso lavorato una legittima facoltà del datore di lavoro), quanto compensativa della perdita della retribuzione altrimenti dovuta nel corso del preavviso (un'indicazione in questo senso nella consolidata giurisprudenza che assume la compatibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso con quella ex art. 8 della L. 604/1966 per i casi di dichiarata illegittimità di un licenziamento in tronco; cfr. ex plurimis Cass., 22127/2006).

Non specificamente contestata l'esattezza contabile del quantum preteso, e pacificamente frutto di errore materiale l'importo liquidato a Ferretti dal primo giudice a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, Trenitalia deve essere condannata a corrispondere agli appellanti gli importi come da ciascuno rivendicati nel ricorso introduttivo di questo grado di giudizio e specificati in dispositivo.

Anche il terzo motivo di appello principale svolto dal solo Ferretti è fondato.

Con detto motivo l'appellante chiede la condanna di Trenitalia, ancora in forza della solidarietà di cui all'art. 29 del D.Lvo 276/2003, al pagamento delle differenze di retribuzione di cui assume di essere creditore in confronto di Pietro Mazzoni in ragione del superiore inquadramento che gli sarebbe spettato almeno dal 1.2.2006 (data dell'assunzione da parte di Mazzoni, che glielo riconobbe dall'ottobre 2008).

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, pare al Collegio che si faccia nella specie questione di una pretesa *ex se* del tutto analoga alle altre svolte dallo stesso attore nel presente giudizio per altri titoli retributivi in confronto della committente. Anche quanto al capo di domanda de qua si tratta infatti di un'azione svolta in confronto del responsabile solidale, come tale legittimamente agita anche in suo solo confronto secondo la generale disciplina delle obbligazioni solidali, inapplicabile *ratione temporis* lo *jus novum* rappresentato dal comma 21 del DL 9.2.2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 e dall'art. 4 comma 32 della L. 28.6.2012 n. 92.

Ciò detto, nel merito la detta pretesa deve dirsi fondata.

Risulta invero con chiarezza dall'istruttoria espletata in primo grado come Ferretti avesse svolto, prima della sua assunzione alle dipendenze di Mazzoni, mansioni di capo piazzale e fosse stato inquadrato dalla sua precedente datrice di lavoro, Bucalossi Ferroviaria s.r.l., al IV livello del CCNL per gli addetti alle imprese

fornitrici di servizi alle aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario (cfr. le buste paga doc. 2 del fascicolo Ferretti di primo grado).

E' poi documentata la confluenza del detto CCNL in quello dei trasporti - attività ferroviaria gruppo FS (cfr. l'accordo di confluenza doc. 1 del fascicolo di primo grado di Ferretti) con decorrenza dal 1° 1.2.2006.

E l'accordo de quo prevede all'art. 4 l'inquadramento nel livello E del CCNL trasporti - attività ferroviaria gruppo FS dei lavoratori, come l'odierno appellante, già richiesti di mansioni di capo piazzale nell'ambito di rapporti di lavoro cui fosse applicabile il CCNL per gli addetti alle imprese fornitrici di servizi alle aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario.

Documentata l'applicabilità al rapporto di lavoro tra Mazzoni e Ferretti del CCNL trasporti - attività ferroviaria e prima dell'accordo di confluenza (cfr. inequivocamente il verbale di accordo 21.12.2005 doc. 2 del fascicolo di primo grado degli appellanti, relativo al cambio appalto tra Bucalossi e Mazzoni), deve allora ritenersi che, a partire dal 1.2.2006, data della sua assunzione alle dipendenze di Mazzoni, Ferretti avesse diritto all'inquadramento previsto dalle tabelle di equiparazione richiamate dall'art. 4 dell'accordo di confluenza.

Riconosciuto tale diritto solo nell'ottobre 2008, come pacifico, il lavoratore deve dirsi creditore di Trenitalia, in forza della solidarietà passiva ex art. 29 del D.Lvo 276/2003, delle differenze tra il trattamento retributivo riconosciutogli medio tempore dall'appaltatore e quello invece dovutogli, nella misura rivendicata e non espressamente contestata.

Al pagamento di detta somma, maggiorata di accessori ex art. 429 c.p.c., deve condannarsi l'appellata, in riforma sul punto della sentenza impugnata.

Alla condanna della committente al pagamento delle dette differenze di retribuzione di cui in dispositivo segue ex lege quella alla relativa regolarizzazione previdenziale.

Le spese processuali, come infra liquidate, seguono la soccombenza.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione in confronto dell'appellante incidentale della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, a norma del quale: *"Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".* L'entità del contributo e eventuali condizioni reddituali soggettive di esonero sono questioni che esorbitano dalla giurisdizione del giudice civile (cfr. Cass.S.U. n.9938 dell' 8.5.2014) e non devono essere disaminate in questa sede.

P.Q.M.

La Corte definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Trenitalia s.p.a., ex art. 29 del D.Lvo 276/2003, a corrispondere agli appellanti le somme per ciascuno di seguito indicate:

- a) quanto a Mascia Vittoria la somma complessiva di € 3.231,43,
- b) quanto ad Aufiero Rosa la somma complessiva di € 4.415,79,
- c) quanto a Ferretti Andrea la somma di € 4.683,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso maturata alle dipendenze di Pietro Mazzoni Ambiente s.p.a. e quella di € 3.991,15 (di cui € 127,78 quale integrazione del TFR) oltre ad € 280,74 a titolo di quota dovuta al fondo di previdenza integrativa, a titolo di differenze di retribuzione dovutogli in ragione del superiore inquadramento a lui spettante alle dipendenze dell'appaltatore fin dal 1° 2.2006

per tutti oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. (calcolati gli interessi sulle somme capitali mensilmente rivalutate) dalle singole scadenze retributive al saldo.

Condanna Trenitalia alla regolarizzazione contributiva degli appellanti in relazione alle retribuzioni loro dovute e come sopra specificate.

Respinge l'appello incidentale proposto da Trenitalia.

Condanna Trenitalia alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi che, quanto alle posizioni di tutti gli appellanti in solido, liquida in € 4.016,00 per compensi di avvocato ex DM 55/2014 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante incidentale della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Firenze, 6.10.2015

L'estensore

Dott. Elisabetta Targuini

Il Presidente

Dott. Fausto Nisticò